

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza 23 luglio 2009,
prot. n. 12192/1.5.3

Straordinario elettorale.

A riscontro della richiesta di parere in merito alla sospensione, nel corso del periodo di straordinario elettorale, dell'orario di lavoro del personale comunale per la pausa, si osserva quanto segue.

Si premette anzitutto che le spese per il personale e per il lavoro straordinario espletato dallo stesso, in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3 "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie*" sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato ed il Comune.

Il rendiconto delle spese comuni ai singoli procedimenti elettorali va inviato dall'Ente alla Prefettura di Udine che, verificate ed ammesse le spese, suddividerà l'importo complessivo, metà a carico dello Stato e metà a carico del Comune. Pertanto, la presente si inoltra anche alla Prefettura - UTG di Udine, per quanto di relativa competenza.

Venendo a quanto richiesto, si richiama la circolare del Ministero dell'interno, Finanza locale (circolare F.L. 7/2009 del 20 aprile 2009) ove si ricorda che l'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le consultazioni elettorali, nonché il termine entro cui adottare la determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie, specificando che "(..) *in merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2008, n. 133*".

In relazione alla pausa, come si evince dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2008, n. 8, avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un intervallo dall'esecuzione della prestazione lavorativa, quando la stessa ecceda le sei ore nell'ambito dell'orario di lavoro.

La durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva; in mancanza il lavoratore ha diritto ad un intervallo non inferiore a 10 minuti. La pausa minima stabilita per legge deve essere fruita consecutivamente, affinché possa essere raggiunta la finalità per la quale è prevista. Tale finalità è quella di evitare che la contrattazione collettiva preveda al posto della pausa la sola compensazione economica.

Pertanto, si evince chiaramente che la finalità della normativa è di tutela del lavoratore che deve poter godere della pausa. Il legislatore non ha inteso prevedere la decurtazione, dal punto di vista economico, di quanto dovuto nell'ipotesi in cui la pausa, per motivi non dipendenti dal lavoratore, non possa essere effettivamente fruita¹.

In ordine al diritto di godere della pausa nel periodo elettorale, il Ministero dell'interno, nella sopraccitata circolare F.L. 7/2009, non fornisce ulteriori indicazioni, limitandosi ad elencare le varie disposizioni che derogano alla disciplina normativa e contrattuale nel periodo in cui si svolge il lavoro straordinario elettorale.

Varie sono infatti le deroghe (ad es: il monte ore, il reperimento dei fondi per compensare il lavoro straordinario, la retribuzione delle posizioni organizzative, ecc.) che caratterizzano lo straordinario elettorale, in quanto è richiesto ai Comuni di fornire, nei giorni antecedenti la presentazione candidature e nei giorni antecedenti il voto, un servizio continuativo al pubblico, con apertura dell'ufficio elettorale anche per 12 ore consecutive.

I Comuni non possono ridurre tale orario d'apertura o sospenderlo per garantire la pausa al proprio personale. Devono, al contrario, adottare accorgimenti organizzativi tali da consentire sia il rispetto dell'orario di apertura al pubblico sia la fruizione della pausa per il personale. Comunque, si ritiene che la disciplina dello straordinario elettorale, in quanto *lex specialis*, possa essere considerata in parte derogatoria dell'ordinaria disciplina in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e vada con la stessa coordinata al meglio, come suggerisce il Ministero dell'interno.

In conclusione, si ritiene che pro futuro il Comune debba organizzarsi per garantire l'effettivo coordinamento tra la disciplina dello straordinario elettorale e quella dell'orario di lavoro, con diritto del lavoratore a godere dell'intervallo per la pausa allo scadere delle sei ore continuative di lavoro.

Nel contempo, per la tornata elettorale appena conclusasi, si ritiene che il Comune non possa astenersi dal retribuire integralmente, anche nella giornata di domenica, il personale per il lavoro espletato in via continuativa senza interruzione per la pausa. Diversamente non sarebbe rispettato lo spirito del decreto legislativo 66/2003 che

¹ Cfr sentenza del Tribunale di Firenze, sez. lavoro, 10 gennaio 2005, n. 1206 che ha sancito la rinunciabilità della pausa per esigenze organizzative allo svolgimento ininterrotto della prestazione lavorativa.

introduce norme a maggior tutela del lavoratore.